

Allegato "B" all'atto Rep. 86850/19513

STATUTO

della

"SARA Assicurazioni S.p.A. Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia in forma abbreviata Sara Assicurazioni S.p.A."

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE- DURATA

Art. 1

In aderenza agli scopi sociali dell'Automobile Club d'Italia - nella sua qualità di Ente di rappresentanza e tutela degli interessi generali dell'automobilismo italiano - è costituita una Società per Azioni denominata:

"SARA Assicurazioni S.p.A. - Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia" ed in forma abbreviata "Sara Assicurazioni S.p.A.".

Art. 2

La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni forma di assicurazione e riassicurazione dei rischi automobilistici in genere, nonché di ogni altro rischio cui sia autorizzata. Nello svolgimento dell'attività sociale terrà in speciale considerazione particolari forme di assistenza assicurativa a favore degli associati dell'Automobile Club d'Italia.

La Società potrà, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione: assumere, con qualsiasi forma di cessione, il portafoglio di società di assicurazioni nazionali e straniere; assumere partecipazioni o anche rappresentanze utili allo sviluppo degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni ed investimenti immobiliari, patrimoniali e finanziari diretti al proficuo impiego delle attività sociali.

La Società potrà compiere, nel rispetto delle disposizioni di legge, tutte le operazioni e attività utili comunque connesse al raggiungimento dello scopo sociale.

La società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo Sara, adotta nei confronti delle società di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private, i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall' IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo.

Art. 3

La sede della Società è in Roma. Potranno essere istituite nello Stato e all'estero, con deliberazioni degli organi sociali competenti: agenzie, filiali, sedi secondarie e rappresentanze.

Art. 4

La durata della Società è stabilita fino a tutto il 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, escluso in tal modo il diritto di recesso per i Soci dissenzienti.

Art. 5

Nei rapporti con la Società il domicilio dei Soci si intende eletto, in quanto consentito dalla legge, presso la sede sociale.

CAPITALE SOCIALE

Art. 6

Il Capitale sociale è di Euro 54.675.000,00 (cinquantaquattromilioniseicentostettantacinquemila e zero centesimi). Esso è diviso in numero 16.200.000 (sedicimilioniduecentomila) azioni

ordinarie da nominali Euro 3,00 (tre e zero centesimi) ciascuna ed in numero 2.025.000 (duemilioniventicinquemila) azioni privilegiate da nominali Euro 3,00 (tre e zero centesimi) ciascuna, tutte nominative ed indivisibili di fronte alla Società. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. I possessori di azioni privilegiate hanno diritto di voto e di intervento nelle Assemblee esclusivamente nei casi previsti dall'art. 2365 Codice Civile.

I titoli azionari rappresentativi delle partecipazioni sociali non saranno emessi e la qualità di Socio sarà provata dall'iscrizione nel libro dei Soci. Il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della Società dal momento dell'iscrizione nel libro dei Soci.

Il Socio che intenda cedere, in tutto o in parte, le proprie azioni ordinarie dovrà offrirle in prelazione agli altri Soci titolari di azioni ordinarie tramite il Presidente della Società, indicando il prezzo richiesto e gli altri elementi dell'offerta del terzo.

Il diritto di prelazione potrà essere esercitato solo per la totalità delle azioni offerte in vendita.

L'offerta resterà ferma per un mese.

Qualora vi siano più Soci che abbiano manifestato la volontà di acquistare le azioni ordinarie offerte, queste ultime saranno, tra di essi ripartite in proporzione delle azioni ordinarie da ciascuno possedute.

Se entro il predetto termine di un mese nessun Socio avrà comunicato all'offerente la sua volontà di acquistare, le azioni saranno disponibili per essere cedute a terzi, a prezzo non inferiore e a condizioni non difforni da quanto indicato nella offerta ai Soci.

Le azioni non sono cedibili a non Soci senza il previsto benestare del Consiglio di Amministrazione, che dovrà essere richiesto dal Socio cedente con precisazione delle generalità dell'eventuale cessionario, e che non dovrà essere negato irragionevolmente.

Il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a comunicare al Socio richiedente le ragioni dell'eventuale diniego di benestare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Socio cedente potrà tuttavia proporre reclamo a un soggetto designato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Società.

Il Socio cedente dovrà presentare l'istanza per la designazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del diniego del benestare e presentare il reclamo entro 7 giorni dalla nomina del soggetto designato.

Il soggetto designato, sentiti il Consiglio di Amministrazione ed il Socio reclamante, deciderà inappellabilmente sul reclamo in qualità di arbitratore di equità e senza formalità di procedura, comunicando alle parti la sua decisione entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora il reclamo sia accolto, la decisione del soggetto designato varrà di per se stessa quale benestare alla cessione. Qualora il reclamo sia respinto, il Socio richiedente potrà, inviando apposita comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, richiedere che la Società acquisti entro 60 giorni tutte le sue azioni oggetto dell'offerta ovvero recedere dalla Società limitatamente alle sue azioni oggetto dell'offerta. In tal caso, il corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 28 del presente statuto.

Le azioni privilegiate attribuiscono il diritto ad un dividendo superiore di due punti percentuali, in rapporto al relativo valore nominale, rispetto a quello assegnato alle azioni ordinarie ed hanno prelazione su queste ultime, in caso di scioglimento della Società, agli effetti del rimborso del capitale.

Nonostante le previsioni del presente articolo i Soci possono liberamente trasferire le azioni a favore di società controllate, controllanti o controllate dalle controllanti - intendendosi per controllo quello ai sensi dell'art. 2359 primo comma, n. 1 del Codice Civile italiano.

Pertanto, nel caso in cui venga meno il rapporto di controllo, il Socio originario deve riacquistare preventivamente le azioni trasferite ai sensi del comma precedente, e la società beneficiaria del trasferimento, venuto meno il rapporto di controllo, è obbligata a cedere le azioni stesse al socio originario.

Le azioni privilegiate non sono convertibili in azioni ordinarie.

Art. 7

"La Società potrà emettere obbligazioni al portatore o nominative nei limiti e modi di legge.

La Società potrà altresì deliberare l'emissione di strumenti finanziari partecipativi ai sensi degli artt. 2346, comma 6° e 2349, comma 2° del codice civile, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Gli strumenti finanziari partecipativi prima indicati sono disciplinati da regolamento approvato dall'Assemblea Straordinaria che forma parte integrante del presente Statuto e ne costituisce allegato.

L'Assemblea straordinaria può delegare il Consiglio di Amministrazione all'attuazione della delibera di emissione entro i limiti dalla stessa indicati.

ASSEMBLEE

Art. 8

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 9

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Delibera inoltre sulle nomine degli Amministratori, Sindaci e Presidente del Collegio Sindacale, sui compensi ad Amministratori e Sindaci, e su ogni altro oggetto di cui all'art. 2364 Codice Civile.

L'Assemblea ordinaria approva inoltre le politiche di remunerazione a favore degli organi sociali e del personale, così come definito dal Regolamento Ivass n. 38 e sue successive modificazioni o integrazioni, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, ove previsti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare nei casi prescritti dall'art. 2365 Codice Civile.

Pertanto, sono riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative inderogabili e le operazioni di fusione semplificata.

Art. 10

La convocazione dell'Assemblea sarà fatta a mezzo di avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie a trattarsi, da comunicarsi a ciascun Socio presso l'indirizzo risultante dal libro dei Soci con mezzi (quale lettera raccomandata con avviso di ricevimento, raccomandata a mano controfirmata dal Socio destinatario o suo rappresentante, telefax con conferma dell'avvenuta ricezione, posta elettronica di cui venga confermata la ricezione, al recapito di telefax o di posta elettronica che risulti dal libro dei Soci) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la seconda adunanza qualora la prima andasse deserta.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Art. 11

L'Assemblea può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale, sempre che sia sul territorio dello Stato italiano.

Art. 12

Avranno diritto di partecipare alla seduta assembleare i Soci aventi diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Ogni Azionista potrà farsi rappresentare nella Assemblea mediante delega scritta.

Spetterà al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.

Le modalità di svolgimento delle adunanze di Assemblea sono disciplinate, oltre che dalle norme di legge e dal presente Statuto, anche da apposito regolamento che è approvato dall'Assemblea stessa e che forma parte integrante del medesimo Statuto sociale. Il regolamento assembleare disciplina, fra l'altro, anche la tenuta delle adunanze a mezzo di tele-videoconferenza.

Art. 13

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza, nell'ordine, dal Vice Presidente più anziano di età, dall'altro Vice Presidente, dal Consigliere più anziano di età o dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Quando la legge non prevede che il verbale debba essere redatto da un notaio, il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario eletto con il voto della maggioranza dei presenti, anche fra non soci.

Il Presidente dell'Assemblea sceglierà, se lo crede del caso, due scrutatori tra gli Azionisti o Sindaci.

Art. 14

Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno risultare da verbali inseriti in apposito libro, che verranno firmati da chi ha presieduto, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori.

Il libro dei verbali è affidato in custodia alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione. Le copie degli estratti dei verbali saranno certificate conformi dal Presidente.

Art. 15

Per la costituzione e la validità delle deliberazioni delle Assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le disposizioni degli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

Le Assemblee straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, sono regolarmente costituite e deliberano con la presenza e con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale, fatti salvi eventuali diversi limiti obbligatori di legge.

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 16

L'Amministrazione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da sette a undici membri, eletti anche in numero pari dall'Assemblea.

Un numero di Amministratori almeno pari a quello previsto dalla normativa tempo per tempo vigente deve possedere i requisiti di indipendenza disciplinati dalla stessa.

Agli Amministratori indipendenti non possono essere conferite deleghe esecutive.

Gli Amministratori indipendenti vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della Società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Alla sostituzione di alcuni di essi, in caso di mancanza in corso di esercizio, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.;

Art. 16-bis

Fermo restando e in aggiunta a quanto previsto nel presente Statuto, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve avvenire, anche nel caso di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, nel rispetto del criterio di riparto tra generi previsto dalla normativa vigente, in relazione alla situazione attestata a quel momento.

Il numero dei componenti del genere meno rappresentato è pari almeno al 33% (trentatré per cento) dei componenti dell'Organo Amministrativo. Se il valore della quota di genere non è un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a cinque; diversamente si approssima all'intero superiore.

Art.17

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, se questi non è stato nominato dall'Assemblea e uno o due Vice Presidenti. I Vice Presidenti sostituiranno il Presidente tutte le volte che questi sia impedito.

Il Presidente ha un ruolo non esecutivo e non svolge alcuna funzione gestionale.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare anche in via permanente un segretario, scelto anche all'infuori del Consiglio, fissandone la retribuzione.

L'Assemblea ordinaria potrà procedere alla nomina di un Presidente con funzioni onorarie, denominato "Presidente Onorario", scelto tra

personalità di grande prestigio e che abbiano contribuito, nel corso di un significativo e rilevante periodo di tempo, all'affermazione e/o allo sviluppo della Società. Il Presidente Onorario può essere nominato anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Onorario, ove non consigliere, può intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee solo per esprimere opinioni e pareri non vincolanti sulle materie trattate dal Consiglio di Amministrazione o dalle Assemblee.

Il Consiglio di amministrazione determina l'eventuale compenso, ogni altro emolumento e/o rimborso spese del Presidente Onorario. Il Presidente Onorario deve possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla disciplina vigente e quelli previsti dall'art. 2382 del Codice Civile. Il difetto dei requisiti, iniziale o sopravvenuto, determina la decadenza dalla carica; questa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione. La carica di Presidente onorario può inoltre essere revocata dall'Assemblea ordinaria.

Art. 18

Il Consiglio potrà nominare un Comitato Esecutivo, composto da tre a cinque membri scelti nel suo seno, anche in numero pari, cui delegherà determinate attribuzioni; ne nominerà inoltre il relativo Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non può essere membro del Comitato Esecutivo, se costituito.

Per le convocazioni e la validità delle riunioni, le modalità delle votazioni e della redazione dei verbali, si applicano le stesse norme previste per il Consiglio di Amministrazione in quanto compatibili.

Il Consiglio potrà inoltre delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.

Non potranno essere delegate le materie per le quali il Codice Civile o altre norme prevedano una competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione. In particolare le decisioni concernenti il rispetto dei provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS rivolte alle società di cui all'art. 210-ter, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione in quanto organo amministrativo della società capogruppo.

Gli organi delegati curano in particolare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, o nel diverso minor termine eventualmente previsto dalla normativa volta per volta vigente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare Comitati consultivi determinandone la composizione e le attribuzioni.

In ogni caso dovranno essere nominati, per ogni triennio di carica i Comitati previsti dalla disciplina applicabile.

Alle riunioni dei Comitati consultivi potranno essere invitati i componenti del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Collegio

Sindacale, nomina e revoca, ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché provvede alla fissazione del suo compenso.

Il dirigente preposto dovrà possedere una adeguata competenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria acquisita attraverso esperienze di lavoro con funzioni dirigenziali di adeguata responsabilità per almeno un triennio presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario o in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quella della Società ovvero acquisita attraverso l'esercizio di attività professionale. Lo stesso dovrà, inoltre, possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa per gli esponenti aziendali delle imprese assicurative. I suddetti requisiti di onorabilità e professionalità dovranno essere accertati da parte del Consiglio di Amministrazione. Al dirigente preposto saranno conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla legge. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari provvederà in particolare alla redazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione delle situazioni periodiche, degli altri conti previsti da disposizioni di legge e regolamentari, del bilancio d'esercizio e a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa.

Art. 19

La Direzione Generale della Società è affidata ad un Direttore Generale i cui poteri saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge inderogabilmente riserva all'Assemblea dei Soci.

Al Direttore Generale, ai dirigenti e al personale munito di procura sono attribuiti per delibera del Consiglio di Amministrazione i poteri di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti anche per la comparizione della Società davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale, ordinaria e speciale, comprese le procure generali e speciali alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo si riuniscono con periodicità almeno trimestrale.

Il Consiglio anche attraverso il Presidente ed il Comitato Esecutivo, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale con tutti i mezzi più idonei e comunque con periodicità almeno trimestrale sull'attività svolta dalla Società e dalle sue eventuali controllate e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo, ove esistano, alle operazioni in potenziale conflitto di interessi o con parti correlate. L'informativa viene resa normalmente in occasione delle riunioni consiliari o, quando particolari circostanze lo richiedano, può essere resa anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 21

La firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, anche disgiuntamente, al Presidente ed ai Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22

La firma sociale potrà anche essere conferita ad alcuno degli Amministratori, o al Direttore Generale, per determinati atti.

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata diretta al domicilio di ciascun Consigliere o mediante telefax o posta elettronica, con conferma dell'avvenuta ricezione, inviato al numero di utenza telefonica o indirizzo e-mail indicati per lo specifico scopo da ciascun Consigliere, con un preavviso di non meno di otto giorni avanti quello della seduta.

Su richiesta di tre Consiglieri il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di sua omissione il Presidente del Collegio Sindacale, debbono provvedere alla convocazione del Consiglio.

In caso di urgenza il preavviso può essere limitato a due soli giorni con convocazione telegrafica oppure mediante telefax o posta elettronica, con conferma dell'avvenuta ricezione, inviato al numero di utenza telefonica o indirizzo e-mail indicati per lo specifico scopo da ciascun Consigliere.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'elenco delle materie su cui deliberare, del giorno, dell'ora e del luogo della seduta, che può essere tenuta anche altrove in Italia e all'estero limitatamente agli Stati dell'Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche per teleconferenza e per videoconferenza, a condizione che risulti garantita l'identificazione di tutti i partecipanti e la possibilità degli stessi di seguire la discussione e intervenire attivamente e in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Art. 24

Le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo saranno valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le relative deliberazioni dovranno essere prese a maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente, se presente.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se presente, saranno presiedute dal rispettivo Presidente e, in caso di sua assenza, dal rispettivo Vice Presidente più anziano di età ed, in mancanza, dal Consigliere presente più anziano di età.

Di ogni seduta verrà redatto verbale firmato da chi l'ha presieduta e dal Segretario e trascritto in apposito libro.

Il Presidente designerà il Segretario in apertura di seduta anche fra non consiglieri.

Il libro dei verbali è affidato in custodia alla Presidenza.

Tanto i membri del Consiglio di Amministrazione che quelli del Comitato Esecutivo, oltre al rimborso delle spese inerenti al loro ufficio ed incarico, hanno diritto ad una indennità fissa per le loro cariche, da stabilirsi dall'Assemblea all'atto della nomina, e da valere per ciascuno degli anni della durata in carica.

Le indennità di trasferta, le medaglie di presenza, i compensi speciali per determinati incarichi, e - ai sensi del comma 3° dell'art. 2389 Codice Civile - le remunerazioni degli Amministratori investiti delle cariche previste dal presente Statuto, sono deliberati dal Consiglio di

Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 25

L'Assemblea ordinaria eleggerà tre Sindaci effettivi e due supplenti, che resteranno in carica per tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, stabilendo i loro emolumenti e designando tra loro il Presidente del Collegio Sindacale con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale in qualunque convocazione.

Il Presidente del Collegio Sindacale dovrà essere scelto tra coloro che ricoprono, o hanno ricoperto, la carica di Sindaco effettivo presso altra società in cui, in virtù della normativa vigente, l'attività di revisione contabile sia svolta da una Società di Revisione iscritta nell'albo speciale. Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico, coloro che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge, che non posseggano i requisiti previsti dalla legge per l'espletamento della carica, nonché coloro che già ricoprano incarichi di sindaco effettivo in oltre cinque società quotate nei mercati regolamentati italiani o assicurative non quotate, in tale limite non dovendosi considerare le cariche in società direttamente o indirettamente controllanti, controllate o consociate.

Per quanto attiene ai requisiti di professionalità previsti dalla normativa, si considerano rispettivamente materie e settori strettamente attinenti all'attività d'impresa, le materie ed i settori assicurativo, creditizio e finanziario, se non diversamente previsto.

Il Collegio Sindacale potrà radunarsi nella sede della Società, o in altro luogo indicato dal Presidente del medesimo organo.

Le adunanze del Collegio Sindacale potranno essere tenute anche per teleconferenza e per videoconferenza, a condizione che risulti garantita l'identificazione di tutti i partecipanti e la possibilità degli stessi di seguire la discussione e intervenire attivamente e in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali condizioni, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 25 - bis

Fermo restando e in aggiunta a quanto previsto nel presente Statuto, la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, sia dei Sindaci effettivi che dei Sindaci supplenti, deve rispettare l'equilibrio tra generi previsto dalla normativa vigente. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato, come previsto dalla normativa per tempo vigente.

Il numero dei componenti del genere meno rappresentato è pari almeno al 33% (trentatré per cento) dei componenti dell'Organo di controllo. Se il valore della quota di genere non è un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a cinque; diversamente si approssima all'intero superiore.

Art. 25 - ter

Il Collegio Sindacale svolge le funzioni di controllo e le altre funzioni assegnate dalla normativa generale e da quella speciale applicabile

vigente e, a tal fine, dispone di tutti i necessari poteri.

CONTROLLO CONTABILE

Art. 25 - quater

Il controllo contabile è esercitato secondo le previsioni dettate dalla normativa speciale per l'esercizio dell'attività assicurativa.

BILANCIO E UTILI

Art. 26

L'esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio sociale sarà redatto a sensi di legge, tenendo conto delle leggi speciali riguardanti le aziende assicurative.

Gli utili netti saranno destinati per il 5% alla riserva legale e per il residuo - dedotte le somme destinate alla costituzione o all'incremento di riserve facoltative - agli Azionisti.

Art. 27

Il pagamento del dividendo sarà effettuato presso le Casse designate dal Consiglio di Amministrazione entro il termine che verrà annualmente dal medesimo stabilito. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal primo giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della Società in aumento del fondo di riserva.

SCIoglimento

Art. 28

I Soci hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, nei limiti, nei casi e secondo le modalità previste dalle norme di legge.

Il valore delle azioni è determinato secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter del Codice Civile.

Nel caso di scioglimento della Società per qualsiasi motivo, si procederà alla liquidazione a mezzo di uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea, la quale delibererà sulle loro attribuzioni, poteri e compensi.

L'Assemblea potrà anche deliberare che ai Soci siano assegnate in natura le attività sociali o determinati gruppi di esse.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29

Le adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Comitati endoconsiliari potranno essere tenute anche esclusivamente per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che risultino rispettate le regole previste per i collegamenti a distanza.

Della predetta modalità di svolgimento dovrà essere data indicazione nell'avviso di convocazione, potendosi omettere l'indicazione del luogo fisico presso il quale si svolgerà la riunione. Restano ferme tutte le altre formalità previste nello Statuto per la convocazione.

ALLEGATI ALLO STATUTO

REGOLAMENTO DEGLI "STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI SARA ASSICURAZIONI S.P.A."

1. Oggetto

1.1. Il presente regolamento (il "Regolamento SFP") disciplina le modalità e le condizioni di emissione, le caratteristiche, il contenuto, i diritti, la circolazione nonché la durata degli strumenti finanziari

partecipativi denominati " Strumenti Finanziari Partecipativi Sara Assicurazioni S.p.A. " (gli " SFP "), emessi da Sara Assicurazioni S.p.A., società per azioni appartenente all'Albo delle imprese di assicurazione, validamente costituita secondo la legge Italiana, con sede legale in Via Po 20, Roma, capitale sociale interamente sottoscritto e versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale n. 00408780583 (l'" Emittente ").

1.2. Il Regolamento SFP costituisce allegato e parte integrante dello Statuto sociale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello Statuto medesimo.

1.3. Gli SFP non sono rappresentati da certificati cartacei, e la qualità di assegnatario sarà provata dall'iscrizione nel registro degli SFP come di seguito definito.

1.4. Tutti gli SFP hanno le stesse caratteristiche e conferiscono gli stessi diritti.

1.5. L'Emittente tiene e aggiorna un registro degli SFP nel quale sono indicate le generalità dei titolari dei Certificati, il loro domicilio e codice fiscale, e il numero identificativo dello strumento finanziario assegnato (il " Registro "). Nel Registro devono essere altresì trascritti i verbali delle assemblee speciali e le altre decisioni assunte dai titolari degli SFP (gli " Assegnatari " o " Titolari " e ciascuno, un " Assegnatario " o " Titolare ") ai sensi del Regolamento SFP.

2. Apporto e valore nominale

2.1. L'assegnazione degli SFP è riservata solo ed esclusivamente ai dipendenti dell'Emittente, con espressa esclusione dei componenti dell'organo amministrativo, del collegio sindacale e dell'organismo di vigilanza 231. E' possibile l'assegnazione di SFP a componenti dell'organo amministrativo o dell'organismo di vigilanza 231 che siano anche dipendenti, ma esclusivamente in tale ultima qualità.

2.2. Gli SFP vengono emessi e assegnati a fronte del raggiungimento di risultati di performance nello svolgimento delle proprie prestazioni lavorative, rappresentando in tutto o in parte la remunerazione variabile conferita dall'Emittente agli Assegnatari stessi, al fine di allineare gli incentivi ai dipendenti con gli interessi di lungo periodo dell'Emittente.

2.3. L'Emittente potrà emettere, in un'unica soluzione o in più soluzioni, SFP, per un importo nominale complessivo ed in un arco temporale massimo di emissione determinati nella delibera di emissione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

3. Emissione

3.1. L'emissione e l'assegnazione degli SFP, nei limiti indicati nella delibera di emissione di cui Articolo 2 che precede, è delegata all'organo amministrativo dell'Emittente.

3.2. La deliberazione di emissione e assegnazione non è soggetta a requisiti di pubblicità, fermo restando l'obbligo di annotazione nel Registro.

4. Diritti patrimoniali

4.1. Ciascun SFP attribuisce a ciascun Assegnatario diritti patrimoniali correlati all'andamento economico dell'Emittente secondo il parametro di seguito indicati.

4.2. Il valore dello SFP è determinato, sia in fase di assegnazione sia in

fase di liquidazione, dal seguente parametro: Patrimonio Netto contabile a valori correnti (patrimonio netto consolidato redatto in base ai principi contabili internazionali IFRS) sterilizzato dagli effetti di eventuali operazioni straordinarie, di eventuali operazioni sul capitale e della distribuzione di utili di esercizio e/o di riserve patrimoniali (il PNCS). La valorizzazione dello SFP alla data è determinata dal rapporto tra il PNCS relativo all'esercizio precedente la data di valorizzazione ed il numero di azioni circolanti (ordinarie e privilegiate) arrotondato per eccesso alla seconda cifra decimale. A ciascun Titolare saranno assegnati un numero di SFP determinati dal rapporto tra il valore attuale della componente variabile assegnata e destinata a strumenti finanziari e la valorizzazione dello SFP arrotondo per eccesso all'unità . Ogni SFP sarà soggetto ad un periodo minimo di detenzione non inferiore ad un anno e potrà essere liquidato nel tempo a date stabilite fino alla scadenza dello stesso che è posta al massimo in 10 anni secondo quanto previsto nel paragrafo 8.1 del presente regolamento.

4.3. Ciascun Assegnatario riconosce ed accetta che gli SFP conferiscono esclusivamente i diritti patrimoniali specificamente ed espressamente previsti dal presente Regolamento. Risulta escluso ogni e diverso diritto di rimborso o remunerazione.

4.4. All'esercizio da parte del Titolare alle date di esercizio, alla scadenza dello SFP o negli altri casi previsti all'art. 6, la Società liquiderà all'Assegnatario entro 30 gg. dal termine di scadenza il valore dello SFP determinato come sopra.

5. Diritti amministrativi e Assemblea Speciale dei Titolari

5.1. Gli SFP non attribuiscono all'Assegnatario alcun diritto amministrativo.

5.2. I Titolari di strumenti finanziari partecipativi si riuniscono in apposita assemblea speciale (di seguito "Assemblea Speciale dei Titolari") per deliberare ai sensi del primo comma dell'art. 2376 del codice civile.

5.3. L'Assemblea Speciale dei Titolari è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente mediante mezzi (quale lettera raccomandata con avviso di ricevimento, raccomandata a mano controfirmata dall'Assegnatario destinatario o suo rappresentante, posta elettronica di cui venga confermata la ricezione al recapito di posta elettronica comunicata dall'Assegnatario) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei singoli Titolari di strumenti finanziari partecipativi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

5.4. All'Assemblea Speciale dei Titolari si applicano le disposizioni dell'assemblea straordinaria previste in statuto.

5.5. Il presidente dell'Assemblea Speciale dei Titolari è nominato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5.6. Non è richiesto il voto favorevole dell'Assemblea Speciale dei Titolari ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'emissione di nuovi strumenti finanziari in generale.

6. Intrasferibilità

6.1. Non è ammessa la circolazione degli SFP che non possono dunque essere trasferiti a terzi.

6.2. Con il termine "trasferire" e "trasferimento" si intende qualsiasi

negozio traslativo, a titolo oneroso (con corrispettivo fungibile o infungibile) gratuito, o di liberalità atto a trasferire (direttamente o indirettamente) dall'Assegnatario ad altro soggetto la proprietà degli SFP, ovvero la titolarità o la disponibilità di qualsivoglia altro diritto patrimoniale o utilità derivante dai medesimi.

6.3. In caso di morte dell'Assegnatario lo SFP è automaticamente estinto e l'Emittente liquiderà agli eredi il valore dello SFP al momento dell'estinzione anticipata calcolato secondo quanto previsto dall'art. 4.

6.4. In caso di licenziamento per giusta causa dell'Assegnatario avvenuto nel periodo minimo di detenzione lo SFP è automaticamente estinto e nessuna somma sarà liquidata all'Assegnatario, se successivo lo SFP è automaticamente estinto e l'Emittente liquiderà all'Assegnatario il valore dello SFP al momento dell'estinzione anticipata calcolato secondo quanto previsto dall'art. 4.

6.5. In caso di dimissioni dell'Assegnatario avvenuti nel periodo minimo di detenzione lo SFP è automaticamente estinto allo scadere del periodo minimo di detenzione ovvero, se successivo, al momento delle dimissioni e l'Emittente liquiderà all'Assegnatario il valore dello SFP al momento dell'estinzione calcolato secondo quanto previsto dall'art. 4.

6.6. In caso di cessazione del rapporto di lavoro per altre cause lo SFP è automaticamente estinto e l'Emittente liquiderà all'Assegnatario il valore dello SFP al momento dell'estinzione anticipata calcolato secondo quanto previsto dall'art. 4.

7. Altri diritti

7.1. Gli SFP non attribuiscono al Sottoscrittore alcun diritto diverso e/o ulteriore rispetto a quelli specificamente ed espressamente previsti dal Regolamento.

8. Durata ed estinzione anticipata

8.1. Gli SFP possono essere emessi per una durata massima di dieci anni.

9. Assenza di garanzie

9.1. Non sono concesse dall'Emittente garanzie né vengono assunti impegni per garantire alcuna remunerazione o rimborso degli SFP oltre quelli previsti nel regolamento

10. Prescrizione

10.1. I diritti aventi a oggetto la riscossione di somme di denaro spettanti agli SFP si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui sono maturati.

11. Comunicazioni

11.1. Le comunicazioni dell'Emittente ai titolari degli SFP saranno validamente effettuate all'indirizzo del titolare riportato nel Registro, sono altresì valide le comunicazioni effettuate mediante mezzi (quale lettera raccomandata con avviso di ricevimento, raccomandata a mano controfirmata dall'Assegnatario destinatario o suo rappresentante, posta elettronica di cui venga confermata la ricezione al recapito di posta elettronica comunicata dall'Assegnatario) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario.

11.2. Le comunicazioni all'Emittente da parte dei titolari dello strumento dovranno essere effettuate per iscritto e fatte pervenire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, presso la sede sociale

dell'Emittente all'attenzione del presidente del consiglio di amministrazione o tramite PEC.

12. Legge applicabile e foro competente

12.1. Gli SFP sono o saranno emessi e creati in Italia ed il presente Regolamento SFP è regolato dalla, e deve essere interpretato secondo, la legge italiana.

12.2. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli Assegnatari e l'Emittente relative agli SFP e all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed efficacia del presente Regolamento saranno sottoposte alla giurisdizione italiana, con competenza esclusiva del Tribunale di Roma, fatti salvi i casi di competenza territoriale inderogabile.

13. Varie

13.1. La titolarità degli SFP a seguito di assegnazione comporta la piena accettazione dei termini e delle condizioni del presente Regolamento SFP e dello Statuto dell'Emittente.

13.2. Per tutto quanto non previsto dal Regolamento valgono le applicabili disposizioni di legge e dello Statuto.

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

Indice

Capo I

- Disposizioni preliminari.....Pag. 3

Capo II

- Della costituzione dell'Assemblea.....» 3

Capo III

- Della discussione.....» 4

Capo IV

- Della votazione.....» 5

Capo V

- Delle adunanze a mezzo di tele-videoconferenza...» 6

Capo VI

- Disposizioni finali.....» 7

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle Assemblee degli Azionisti della Società «Sara Assicurazioni S.p.A.» sia in sede ordinaria che in sede straordinaria.

Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'Assemblea della Società.

L'adunanza dei soci si può tenere per audioconferenza e per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati.

CAPO II

DELLA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Art. 2 Intervengono in Assemblea coloro che ne hanno legittimazione e comprovano il proprio diritto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

L'intervento in Assemblea dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci, del Direttore Generale e del Segretario del Consiglio di Amministrazione non è subordinato ad alcuna formalità.

Il Rappresentante della Società cui sia stato conferito l'incarico di revisione contabile dei bilanci può assistere ai lavori assembleari munito di attestazione rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. I dipendenti e i collaboratori della Società, e quelli delle Società da essa controllate, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare, assistono all'Assemblea su autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza colui che dallo Statuto è designato a sostituirlo; in mancanza la persona eletta dalla stessa Assemblea.

Al Presidente compete di assicurare il corretto svolgimento dei lavori assembleari in ogni loro fase, mantenendo l'ordine e garantendo l'esercizio dei diritti, nonché il rispetto dei doveri da parte di ciascuno.

Egli interviene al fine di evitare ogni abuso, assumendo i provvedimenti che ritiene più idonei a seconda delle circostanze.

Art. 4 Il Presidente è assistito dai Vice Presidenti e dagli Amministratori Delegati se nominati, dagli Amministratori, dal Direttore Generale, dai dipendenti e dai collaboratori della Società di cui all' art. 2, 4° comma.

Il Presidente è inoltre assistito da un Segretario.

Il Presidente può avvalersi dell'assistenza del Segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata al Notaio.

Art. 5 Il Presidente può avvalersi della collaborazione di appositi incaricati per verificare che i presenti siano in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione all'Assemblea e risolvere le eventuali contestazioni.

Art. 6 Il Segretario ed il Notaio, in tutti i casi in cui assumano le funzioni di Segretario, possono essere coadiuvati da persone di loro fiducia e possono avvalersi di sistemi di registrazione video e/o audio. Le registrazioni sono effettuate nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Dell'attivazione dei sistemi di registrazione deve esser dato atto nel verbale di Assemblea.

È vietata ogni forma di registrazione dei lavori di Assemblea da parte degli altri partecipanti alla stessa.

Art. 7 Il Presidente comunica il numero degli aventi diritto al voto e delle azioni presenti e la quota di capitale da queste rappresentata, rende tutte le altre comunicazioni prescritte dalla Legge ed accerta che l'Assemblea sia regolarmente costituita, nel qual caso, se non espressamente dispensato dall'Assemblea, dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno.

CAPO III DELLA DISCUSSIONE

Art. 8 Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono illustrano gli argomenti all'ordine del giorno.

Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno, o venga presentata specifica richiesta dall'Assemblea, non è data lettura della documentazione inerente ai lavori assembleari previamente depositata a disposizione

degli interessati.

Nel porre in discussione detti argomenti il Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione.

Art. 9 Il Presidente regola la discussione, dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta .

Ogni Socio ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione, di fare osservazioni e di formulare proposte.

Coloro che intendono parlare debbono richiederlo al Presidente presentandogli domanda, dopo che egli ha dato lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fin tanto che non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale essa si riferisce.

I membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e il Direttore Generale possono chiedere di intervenire nella discussione.

Art. 10 Al fine di consentire al Presidente e, su suo invito, a coloro che lo assistono, di rispondere più esaurientemente agli interventi dei Soci, questi possono, anche prima della costituzione dell'Assemblea, presentare al Consiglio di Amministrazione note scritte che illustrino gli argomenti sui quali intendono chiedere la parola.

Art. 11. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, può determinare il periodo di tempo - comunque non superiore a quindici minuti - a disposizione di ciascun Socio per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente può invitare l'oratore a concludere nei cinque minuti successivi.

Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono, rispondono agli oratori dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi

Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola una seconda volta per la durata di cinque minuti.

Art. 12 I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica sessione. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.

Art. 13 Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori.

Qualora uno o più Soci impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li richiama all'osservanza del Regolamento.

Art. 14 Esauriti tutti gli interventi, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

CAPO IV DELLA VOTAZIONE

Art. 16 Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 17 Le votazioni hanno luogo con il sistema dello scrutinio palese, tenuto conto del numero di voti spettanti a ciascun Socio, e per esse il

Presidente adotta uno dei seguenti metodi:

- a) appello nominale;
- b) sottoscrizione di una scheda;
- c) alzata di mano;
- d) alzata e seduta;
- e) divisione;
- f) uso di idonee apparecchiature tecniche.

Art. 18 I Soci che intendano abbandonare l'Assemblea prima della votazione possono farsi rappresentare da altro Azionista mediante il rilascio, anche durante lo svolgimento dei lavori assembleari, della relativa delega scritta a norma dell'art. 2372 C.c., previa verifica ed annotazione da parte degli incaricati della Società nei tempi e modi stabiliti dal Presidente.

Art. 19 Ultimate le votazioni, il Presidente ne proclama i risultati.

Egli dichiara approvata la deliberazione che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla Legge o dallo Statuto sociale.

Art. 20 Esaurito l'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

CAPO V

DELLE ADUNANZE A MEZZO DI TELE-VIDEOCONFERENZA

Art. 21 Ai sensi di Statuto è possibile la partecipazione ai lavori assembleari a mezzo dei sistemi di tele-videoconferenza messi a disposizione dalla Società.

La possibilità di partecipare mediante sistemi di tele-videoconferenza deve essere espressamente indicata nella convocazione. Salvo situazioni impreviste, coloro che intendano partecipare in tele-videoconferenza comunicano tale intenzione alla Segreteria Societaria con almeno 4 giorni lavorativi di preavviso. Nello stesso termine i Soci che intendano collegarsi in remoto dovranno far pervenire alla Segreteria Societaria delega ai sensi dell'art. 2372 cc. anticipando la stessa a mezzo PEC; potranno altresì richiedere l'invio telematico dei documenti a supporto dei punti posti all'ordine del giorno fino all'ora di inizio dei lavori assembleari. Tali documenti sono trasmessi a cura della Segreteria Societaria presso l'indirizzo dei Soci indicato nel libro Soci.

Condizione essenziale per la validità dell'Assemblea in tele-videoconferenza è che si possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, la validità delle deleghe, la regolarità circa lo svolgimento dell'adunanza e delle votazioni e che sia garantita l'esatta identificazione dei partecipanti, la possibilità per gli stessi di discutere e intervenire attivamente e in tempo reale nel dibattito e di votare.

Della ricorrenza delle suddette condizioni il Presidente dovrà fare espressa menzione nel verbale.

Qualora, nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea, per cause riconducibili a fatto della Società, non fosse tecnicamente possibile il collegamento con il domicilio dei Soci iscritti nel libro dei Soci, che abbiano, con il necessario preavviso, espresso l'intenzione di partecipare in remoto, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Qualora le suddette difficoltà tecniche intervenissero nel corso dei lavori

assembleari il Presidente può sospendere la riunione - entro il termine massimo indicato nell'art. 12 - per permettere il ripristino dei collegamenti, ovvero provvedere per una nuova convocazione. In ogni caso saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino a quel momento.

Si presume che le cause tecniche ostative non siano riconducibili a fatto della Società qualora sia verificata l'esistenza di almeno un collegamento effettivo di altro partecipante.

I metodi di voti previsti in alternativa all'art. 17 del presente regolamento di Assemblea saranno utilizzati in quanto compatibili con lo strumento tecnico adottato per la tenuta dell'Adunanza.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea che sia stata convocata per deliberare su tale argomento all'ordine del giorno.

F.TO: ANGELO STICCHI DAMIANI - RENATO CARRAFFA NOTAIO